

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 56 del 30/06/2021

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DEL TERRITORIO COMUNALE NON METANIZZATE AI FINI DELL'OTTENIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **trenta** del mese di **giugno** alle ore **18:00**, in Zola Predosa, presso la Residenza comunale e nell'apposita sala delle adunanze.

In seguito ad avvisi scritti, notificati a ciascun Consigliere nelle forme prescritte, si è oggi adunato il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica per adunanza in Prima convocazione.

Fatto l'appello risultano all'inizio della seduta:

DALL'OMO DAVIDE	Consigliere	P	MAZZOLI MARA	Consigliere	P
PISCHEDDA LIDIA ROSA	Consigliere	P	CARDO SERGIO	Consigliere	P
FILIPPELLI MATTEO	Consigliere	P	VANELLI MARIO	Consigliere	P
TORCHI PATRIZIA	Consigliere	P	BONORA GIORGIA	Consigliere	A
BEGHELLI ILARIA	Consigliere	P	RISI MARISA	Consigliere	P
LORENZINI LUCA	Consigliere	P	NUCARA FRANCESCO	Consigliere	A
BIGNAMI GLORIA	Consigliere	P	NICOTRI LUCA	Consigliere	P
MONTESANO MARIA	Consigliere	P	DE LUCIA CAROLINA	Consigliere	P
ZANETTI TIZIANO	Consigliere	P			

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Assume la presidenza Lidia Rosa Pischedda, quale Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa in funzione di Vice Segretario Generale MARCOLIN NICOLETTA, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Durante la trattazione del punto sono presenti n. 15 Componenti.

La Presidente PISCHEDDA LIDIA ROSA dà atto della sussistenza del numero legale.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri: Zanetti, Montesano e De Lucia.

Assessori presenti: Badiali Matteo, Degli Esposti Giulia, Russo Ernesto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco Davide Dall'Omo, illustrativa della seguente proposta di delibera . Si tratta di atto ripetitivo in quanto non sono intervenute modifiche alla rete della metanizzazione del 2020 e degli ultimi anni, per cui si conferma la cartografia delle aree non metanizzate in modo che i cittadini residenti possano usufruire delle agevolazioni previste dalla normativa.

<<Richiamati:

- l'art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
- l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", che prevede le competenze del Consiglio Comunale limitandole ad alcuni atti fondamentali;
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24.03.2021: "Approvazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1, D.Lgs. n.267/2000)";
- la Deliberazione del Consiglio comunale n. 24 del 24.03.2021: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (Art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs. n. 118/2011)";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 33 del 24.03.2021: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 (Art. 69 del D.Lgs. 267/2000). Parte finanziaria";
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 26.05.2021: "Approvazione Piano della Performance, Piano Esecutivo di Gestione Parte programmatica triennio 2021/2023 e Piano organizzativo del lavoro agile;

Premesso che:

- la Legge 23 dicembre 1998 n. 448 (art. 8 comma 10 lett. C), modificata con Legge 17 maggio 1999 n. 144 art. 39, nell'istituire la "carbon tax" ed al fine di attenuare l'aumento dell'accisa applicata al gasolio e al gas di petrolio liquefatto (GPL) usati come combustibile, ha previsto una agevolazione per gli acquisti di detti prodotti in determinate zone del territorio nazionale;
- tale disposizione è stata modificata dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, (finanziaria 2000) che ha stabilito che i benefici siano applicabili anche ai predetti combustibili impiegati nelle frazioni cosiddette "non metanizzate" dei Comuni ricadenti nella zona climatica "E", di cui al DPR 26 agosto 1993 n. 412, individuate annualmente con deliberazione del Consiglio Comunale interessato e comunicata al Ministero delle Finanze e al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ogni anno;
- l'art. 4, comma 2, della Legge 23 novembre 2000 n. 354, che ha convertito in legge il D.L. 30 settembre 2000 n. 268, chiarisce che per "frazioni di Comune" si intendono le porzioni edificate di cui all'art.2, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993 n. 412, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse;
- l'art. 27, commi 2 e 3 della Legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001), ha precisato che le frazioni di Comuni e le case sparse possono essere ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale;
- l'art. 2 comma 12 della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Legge Finanziaria 2009) aveva previsto che a decorrere dal 1 gennaio 2009 si applicassero le disposizioni fiscali sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati in zone montane e in altri specifici territori nazionali di cui all'articolo 5 del Decreto-Legge 1 ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 novembre 2001, n. 418, nonché le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del medesimo decreto-legge. Il successivo comma 13 aveva previsto inoltre che a decorrere dal 1 gennaio 2009 e fino al 31 dicembre 2009 si applicassero le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;

- il Comune di Zola Predosa, come risulta dall'elenco allegato al predetto DPR 412/93, ricade nella zona climatica "E" e pertanto il Consiglio Comunale, con deliberazione 26/9/2001 n. 82 aveva provveduto ad individuare le zone "non metanizzate" in ambito comunale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 4, punto 4 della Legge n. 488 del 1999 poi aggiornata con Delibera di Consiglio n. 78 del 9/9/2002;
- la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010) non ha previsto nulla in riferimento alle riduzioni di prezzo relative al gasolio e GPL usati come combustibile;
- tale omissione è stata interpretata dall'Agenzia delle Dogane con nota del 31 dicembre 2009 prot. n.178604 nella quale si precisa che "a partire dalla medesima data del 1 gennaio 2010 viene meno l'ampliamento dell'ambito applicativo della riduzione di prezzo relativa al gasolio e al GPL usati come combustibile in alcune zone del territorio nazionale climaticamente svantaggiate, previsto dall'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448. Tale articolo, con riguardo ai Comuni (metanizzati) ricadenti nella zona climatica E di cui al D.P.R. 26.08.1993, n. 412, estendeva tale riduzione di prezzo alle frazioni, ricadenti anch'esse nella zona climatica E, parzialmente non metanizzate - limitatamente alle parti di territorio comunale individuate con delibera di consiglio comunale - ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale;
- la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n. 203, che prorogava tale ampliamento, non essendo stata reiterata nella legge finanziaria per l'anno 2010, in buona sostanza fa sì che il beneficio di cui all'art. 8, comma 10, lett. c), della Legge n. 448/1998 sia oggi applicabile alle sole frazioni, non metanizzate della zona climatica E, appartenenti a Comuni metanizzati che ricadono nella medesima zona climatica E, intese secondo la lettera del citato art. 4, del D.L. n. 268/2000 come "...porzioni edificate... ubicate a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono case sparse";
- con successiva nota prot. n. 5961 del 15.01.2010, l'Agenzia delle Dogane, ribadendo la mancata reiterazione, nella Legge Finanziaria 2010, del beneficio in questione per le frazioni parzialmente non metanizzate ricadenti nella fascia climatica E, di Comuni ricadenti anch'essi nella medesima zona climatica, ancorché nelle stesse frazioni fosse ubicata la casa comunale, segnalava inoltre che "i Comuni, nelle proprie Delibere, sono tenuti a distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso". Tale indicazione risulta necessaria al fine di consentire "da una parte ai cittadini di presentare ai propri fornitori di combustibili dichiarazioni sostitutive basate su atti ufficiali delle Amministrazioni interessate, dall'altra di garantire alle aziende fornitrici certezza nel recupero delle somme anticipate.";
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21/7/2010 si procedeva ad approvare le planimetrie, allegate alla delibera stessa, riportanti le frazioni e le zone metanizzate del Comune di Zola Predosa;
- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 27/7/2011, n. 59 del 18/07/2012, n. 69 del 24/07/2013, n. 61 del 24/09/2014, n. 64 del 23/09/2015, n. 62 del 27/07/2016, n. 49 del 13/09/2017, n. 43 del 25/07/2018 e n. 70 del 24/07/2019 e n. 57/2020 si dava atto che non erano intervenute variazioni sostanziali all'estensione delle reti gas gestite da Italgas ed Hera e pertanto si procedeva a riconfermare le medesime planimetrie già approvate con la precedente deliberazione di Consiglio Comunale n. 48/2010;

Considerato che le norme non individuano alcun criterio per definire un'area come "metanizzata";

Considerato che nelle sopra citate delibere di Consiglio Comunale n. 48/2010, 37/2011, 59/2012, 69/2013, 61/2014, 64/2015, 62/2016, 49/2017, 43/2018, 70/2019 e 57/2020 era stato individuato, quale criterio per la definizione di area metanizzata, un'area di 80 metri, nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione del gas, criterio peraltro analogo a quello adottato da altri enti del territorio nazionale;

Ritenuto opportuno, dopo un confronto con altri Enti del territorio nazionale, confermare il criterio originario che individua come aree metanizzate quelle ricadenti in una fascia di 80 metri

di distanza nelle diverse direzioni, a partire dalla rete di distribuzione gas, salvo che le stesse, pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciate alla rete del gas. Precisando che:

1. la distanza di 80 metri è quella intercorrente fra il punto del fabbricato più vicino alla condotta del gas più prossima al fabbricato stesso;
2. qualora la condotta non segua il percorso di una via pubblica, la distanza di 80 metri è quella rilevata sulla cartografia seguendo il criterio del punto del fabbricato interessato più vicino alla condotta stessa;
3. ai fini della misurazione, per fabbricato si intende l'edificio nel quale è installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, esclusi fabbricati accessori e pertinenze;
4. qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", è ammesso comunque a godere del beneficio di legge;

Considerato che da settembre 2020, data di approvazione della precedente deliberazione, a giugno 2021 non sono intervenute variazioni sostanziali all'esenzione delle reti gas gestite da Italgas ed Hera;

Fatto presente che:

- in ottemperanza a quanto richiesto dall'Agenzia delle Dogane, al fine di distinguere le zone metanizzate da quelle non metanizzate, individuando quali di queste zone si trovino nel centro abitato dove è ubicata la casa comunale e quali, invece, si trovino al di fuori dello stesso, l'U.O. Sit ha provveduto alla realizzazione di un elaborato grafico che individua le aree metanizzate, consistente in una planimetria su supporto cartaceo, suddivisa in 4 tavole, in scala 1:5000 già allegata alla delibera di Consiglio Comune n. 48/2010 e qui richiamata integralmente;
- la stessa planimetria, in formato elettronico (PDF), è pubblicata sul sito internet comunale, al fine di permettere agli utenti di individuare i fabbricati ubicati esternamente alle aree metanizzate per consentire conseguentemente l'autocertificazione;
- la suddetta planimetria riporta pertanto le frazioni e le zone del Comune di Zola Predosa che si possono considerare "non metanizzate", al di fuori del centro abitato in cui ha sede la casa Comunale e all'esterno delle fascia di 80 metri evidenziata con il colore giallo;

Rilevato inoltre che le agevolazioni previste dalla Legge verranno applicate direttamente dai fornitori del combustibile (gasolio e GPL) su autodichiarazione degli utenti che provvederanno personalmente a verificare, utilizzando la planimetria già pubblicata, se la collocazione della propria utenza ricada o meno nelle fasce non metanizzate esterne al centro abitato;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale ed è stato presentato e discusso nella seduta congiunta delle Commissioni consiliari del 29.06.2021;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente per materia e del parere del Responsabile del servizio finanziario di non rilevanza contabile del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;

DELIBERA

1. Di dare atto, per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato, che dal mese di settembre 2020 al mese di giugno 2021 non sono intervenute variazioni sostanziali all'esenzione delle reti gas gestite da Italgas ed Hera;
2. Di confermare la planimetria, suddivisa in n. 4 tavole, in atti e già pubblicata sul sito internet del Comune, riportante le frazioni e le zone metanizzate del Comune di Zola Predosa, approvata con Deliberazione consiliare n. 48/2010;
3. Di stabilire che per insediamenti in "zone non metanizzate", si intendono quelle utenze in cui vi sia un utilizzo come combustibile, di gasolio o GPL, collocate al di fuori della fascia di 80 metri nelle diverse direzioni a partire dalla più vicina rete di distribuzione del gas, purché ubicate al di fuori del centro abitato, come evidenziato nella suddetta planimetria, salvo che gli stessi pur essendo oltre detta fascia, risultino già allacciati alla rete del gas e le seguenti ulteriori precisazioni:

- - la distanza di 80 metri è quella intercorrente fra il punto del fabbricato più vicino alla mezzeria della via pubblica e la condotta del gas più prossima al fabbricato stesso;
 - - qualora la condotta non segua il percorso di una via pubblica, la distanza di 80 metri è quella rilevata sulla cartografia seguendo il criterio del punto del fabbricato interessato più vicino alla condotta stessa;
 - - ai fini della misurazione, per fabbricato si intende l'edificio nel quale è installato l'impianto termico di utilizzazione del combustibile per riscaldamento, esclusi fabbricati accessori e pertinenze;
 - - qualora l'edificio ricada sul confine, e quindi solo parzialmente nell'area considerata "non metanizzata", è ammesso comunque a godere del beneficio di legge;
4. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa per l'Amministrazione comunale.>>

La Presidente passa la parola al Consiglio per il dibattito.

Non essendo pervenute richieste di intervento la **Presidente**, assistita dagli scrutatori, mette ai voti per alzata di mano la proposta innanzi riportata.

L'esito della votazione è il seguente:

Presenti n. 15 consiglieri;
n. 15 voti favorevoli

LA PROPOSTA E' APPROVATA ALL'UNANIMITÀ



Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

la Presidente
PISCHEDDA LIDIA ROSA

Il Vice Segretario
MARCOLIN NICOLETTA